



DIBATTITI	CRONACHE	DOSSIER	MATERIALI	NOVITÀ EDITORIALI	APPUNTAMENTI
-----------	----------	---------	-----------	-------------------	--------------

Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale

Ancora una decisione della Corte costituzionale a proposito dell'ammissibilità dei conflitti tra poteri dello Stato su atti legislativi

di Francesco Sacco - fsacco@luiss.it

(Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso la Luiss Guido Carli).

Con la **sentenza n. 284 del 2005** ^{PDF} la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti delle Camere del Parlamento in riferimento all'istituto della reintegrazione dei pubblici dipendenti che, sospesi dal servizio ovvero collocati anticipatamente in quiescenza in quanto sottoposti ad un procedimento penale, siano stati successivamente prosciolti. Il C.S.M., in particolare, lamentava la lesione delle competenze ad esso riconosciute dall'art. 105 Cost., procurata dalla previsione legislativa di meccanismi di riammissione dei magistrati che, ad avviso del ricorrente, avrebbero in talune ipotesi ridotto in altre eliminato del tutto la discrezionalità dell'organo nell'esercizio di tale funzione (così la disciplina recata dall'art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 e dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 66 del 2004, così come convertito nella legge n. 126 del 2004).

Oltre ad interessanti problematiche di carattere sostanziale, il caso in esame proponeva nuovamente la questione processuale della ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato aventi ad oggetto atti di natura legislativa. Come è noto, un indirizzo giurisprudenziale abbastanza consolidato aveva progressivamente aperto la strada all'esperibilità di tali conflitti, a condizione però che tale rimedio fosse residuale rispetto al giudizio di costituzionalità in via incidentale (cfr. decc. nn. 161 del 1995, 480 del 1995, 73 e 278 del 1997, 457 del 1999, 221 del 2002, 343 del 2003). Essendo infatti quest'ultimo lo strumento specificamente previsto dal nostro sistema di giustizia costituzionale per sottoporre le leggi e gli atti aventi forza di legge al

controllo di costituzionalità, il conflitto tra poteri deve ritenersi limitato alle sole ipotesi in cui l'atto legislativo lesivo di competenze costituzionali non sia denunciabile dal soggetto interessato in via incidentale. In tal modo, se per un verso si evita che il conflitto di attribuzione finisca per diventare "un elemento di rottura del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale" (sent. n. 406 del 1989), per altro verso si riconosce al conflitto medesimo la capacità di rappresentare - nelle ipotesi in cui si presentino in concreto scarse occasioni di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale (con conseguente possibilità che si formino "zone franche" di incostituzionalità) - la "forma necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia" (sent. n. 161 del 1995).

D'altro canto, la citata giurisprudenza costituzionale ha lasciato irrisolti numerosi interrogativi a proposito del suddetto criterio della residualità, non essendo ancora ben chiaro quando in concreto si possa demandare alla Corte la soluzione di un conflitto tra poteri vertente su atti legislativi. Si tratta di un aspetto assai importante, soprattutto nell'attuale momento storico in cui l'elevato tasso di conflittualità tra i poteri dello Stato, e segnatamente tra potere politico (Governo e Parlamento) e magistratura, produce sempre più numerosi giudizi su conflitti di attribuzione. Sotto questo profilo sarà presumibilmente oggetto di dibattito dottrinale il passaggio della decisione in esame in cui il Giudice delle leggi, manifestando l'intenzione di volersi conformare al proprio precedente orientamento, afferma che "il conflitto avverso atto legislativo è sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune". Nel caso di specie - si precisa - il C.S.M. poteva eccepire dinanzi alla Corte, nel corso di un giudizio comune attivabile dai soggetti interessati, la questione di legittimità costituzionale in via incidentale "delle norme legislative presentate in questa sede come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni", dovendosi conseguentemente dichiarare l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione.

(27/07/2005)

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti